



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Catania

# La Crisi da Sovraindebitamento

## Procedure di composizione della crisi e ruolo del Gestore della crisi


Dott.ssa Rosa Angela Raspanti

VIA DEL ROTOLO 42/A CATANIA



LEGGE 27 GENNAIO 2012, N. 3

entrata in vigore delle modifiche:  
18 gennaio 2013



## *I SOGGETTI PROTAGONISTI DELLA PROCEDURA*


*Legittimato a presentare il ricorso per l'accordo di sovraindebitamento è il  
Debitore:*

- a) Il debitore che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali di cui all'art. 1 della L.F;
- b) l'imprenditore agricolo ( art. 7, c.2-bis);
- c) la c.d. start up innovativa ( art. 31 del D.L. n. 179 del 18/10/2012).  
( esempi: imprenditore commerciale sotto- soglia o con debiti inferiori ad € 30.000,00, imprenditore cessato con cancellazione dal registro delle imprese, professionisti ed altri lavoratori autonomi, etc...)

\*\*\*\*\*

- Consumatore:

*il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.*




## SEZIONE PRIMA

### PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

#### Art. 6. co. 1

- Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione.
- Con le medesime finalità, **il consumatore** può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'art. 8.




## Art. 6 co.2

Per accedere alle procedure previste dalla L. 3/2012 il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento.


Per stato di sovraindebitamento si intende :

la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e *il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.*




## Il consumatore può accedere alternativamente:

- a) Al piano del consumatore;
- b) All'accordo da sovraindebitamento;
- c) Alla liquidazione dei beni con possibile esdebitazione.



*I soggetti diversi dal consumatore* ( imprenditore commerciale sotto- soglia o con debiti inferiori ad € 30.000,00, imprenditore cessato con cancellazione dal registro delle imprese, professionisti ed altri lavoratori autonomi etc...) possono accedere alternativamente:

- a) accordo da sovraindebitamento;
- b) liquidazione dei beni con possibile esdebitazione.



### L' Accordo del Debitore ha per oggetto:

la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che deve essere approvato dai creditori (60% dei crediti chirografari).


### Il Piano del Consumatore prevede:

analogamente all'accordo del debitore, la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, ma è riservato al debitore persona fisica che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

### IMPORTANTISSIMO:


il Piano del Consumatore prescinde da un accordo con i creditori, in quanto è soggetto esclusivamente all'omologazione da parte del Giudice.





Per tutti i soggetti che possono partecipare alla procedura è prevista:

- la liquidazione del patrimonio, cioè la liquidazione di tutti i beni del debitore.




## Art. 7. (Presupposti di ammissibilità) Verifica sussistenza condizioni di ammissibilità

### REQUISITI SOGGETTIVI DEL DEBITORE

verifica dei soggetti ammissibili alla procedura

### REQUISITI OGGETTIVI DEL DEBITORE


verifica dello stato di sovraindebitamento



## IMPORTANTISSIMO (Art.9) :

L'O.c.c., o il Professionista delegato, deve redigere una relazione particolareggiata sulla «meritevolezza del consumatore», con indicazione:

- cause di indebitamento e diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- i motivi per cui il debitore non è in grado di adempiere alle obbligazioni assunte;
- Il resoconto della solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
- l'esistenza degli atti del debitore impugnati dai creditori;
- Il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.




**FAC - SIMILE AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE ex dell'art. 15 c 10.  
TRIBUNALE DI CATANIA**

Il Giudice dell'Esecuzione , nomina la Dott.ssa Raspanti Rosa Angela


**Dispone**

Acquisirsi la documentazione afferente agli Istanti presso:

- a) Agenzia delle Entrate;
- b) Ufficio del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- c) Ufficio dei tributi del Comune;
- d) Archivio centrale informatizzato (art 15 co 10 l.3/2012);
- e) Centrale allarme interbancaria;




- f) Camera di Commercio;
- g) Conservatoria dei Registri Immobiliari;
- h) PRA;
- i) INPS;
- j) INAIL;
- k) Tutti gli istituti di credito (banche e/o finanziarie) coinvolte nella procedura.




## ASSISTENZA AL DEBITORE

1. Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute ( garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi);
2. elenco di tutti i beni del debitore ( es. c/c, deposito titoli, mobili, immobili, etc...);
3. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
4. scritture contabili degli ultimi 3 anni, con dichiarazione che attesta la conformità all'originale (per i soggetti tenuti alle scritture contabili);
5. estratti conto degli ultimi 5 anni;
6. elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
7. indicazione della composizione del nucleo familiare;
8. certificato stato di famiglia o autocertificazione;
9. certificato di matrimonio;
10. certificato carichi pendenti;
11. certificato protesti;
12. richiedere perizie o (eventuali) offerte ricevute sui beni, richiedere estratti di ruolo;
13. buste paga ultimo anno, o cedolini prospetti mensili pensione;
14. elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;



15. verificare esistenza decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del debitore istante negli ultimi cinque anni, verificare la presenza di esecuzioni mobiliari e/o immobiliari.


Alla luce di tali elementi si procederà all'attestazione di fattibilità del piano.



## Pertanto il Gestore della Crisi dovrà:

- attivare il cassetto fiscale (previa verifica dell'eventuale assegnazione ad altro collega e, nel caso, chiedere a questo le risultanze);
- richiedere documenti d'identità;
- richiedere pendenze presso Agenzia delle Entrate, Inps, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali;
- effettuare richiesta precisazione credito ai debitori e ai creditori segnalati dal debitore;
- effettuare visure camerali;
- effettuare visure catastali con ispezione ipotecaria;
- effettuare visure presso PRA;
- circolarizzazione ai creditori, con comunicazioni istituzionali;
- richiedere formalmente al debitore se oltre ai documenti ricevuti esistono altri documenti/informazioni/dati potenzialmente rilevanti;






## Presupposti di ammissibilità – Art. 7


- Regolare pagamento di crediti impignorabili (art. 545 c.p.c., o da leggi speciali);
- scadenze e modalità di pagamento dei creditori anche se suddivisi in classi, con indicazioni di eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni;
- possibilità che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile avuto riguardo al valore di mercato;

.....continua




- In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'IVA ed altre ritenute operate e non versate, il Piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.
- Il Piano può prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a un gestore per la liquidazione, la custodia, e la distribuzione del ricavato ai fornitori.

...continua



La proposta non è ammissibile quando il debitore (anche consumatore):


1. è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
2. ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
3. ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
4. ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.



## Art8- Contenuto dell'accordo (o del Piano) del consumatore

- Ristrutturazione dei debiti attraverso qualsiasi forma anche mediante cessione dei crediti futuri;
- nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentano il conferimento, anche con garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità;
- nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso del mercato del credito;
- La proposta di accordo con continuazione di attività di impresa e il Piano del Consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca.

Salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la clausola di prelazione.




## Deposito della proposta

### Oggetto del deposito:

- proposta di accordo o del piano;
- attestazione sulla fattibilità.

### Competenza:


Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza o la sede.



## Il Gestore della crisi (compiti e funzioni)

Il decreto n. 202/2014 definisce come Gestore della crisi *“la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore”*.


Il Gestore della crisi sarà pertanto il professionista iscritto nell’apposito elenco e designato dal Referente.



## Requisiti del Gestore della Crisi


- non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire:
  1. non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
  2. non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;

....continua



3. non è legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.






I compiti del Gestore della Crisi devono essere svolti quale ausiliario del Giudice delegato alla procedura, ad esempio in occasione della redazione della relazione particolareggiata (trattandosi del piano del consumatore o della liquidazione del patrimonio), della verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati, e del rilascio dell'attestazione di fattibilità del piano.


L'art. 15 gli attribuisce, diversi compiti e funzioni:

- assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso;
- verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati;
- attesta la fattibilità del piano;
- esegue le pubblicità richieste;
- effettua le comunicazioni disposte dal giudice;
- svolge le funzioni di liquidatore, se disposto dal giudice;
- svolge le funzioni del gestore, qualora il piano preveda l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore e sia nominato dal giudice.



I dati personali acquisiti dal professionista possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura, e devono essere Distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione.


Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.



## Ipotesi di reato per l'OCC/Gestore della crisi

Per i componenti dell'OCC ovvero per il professionista, è prevista la reclusione da uno a tre anni e la multa da euro 1.000 a euro 50.000 nei seguenti casi:

- false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo;
- false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati;
- false attestazioni in ordine alla fattibilità del piano;
- danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del proprio ufficio.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Catania

Grazie